

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5126

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SELVA, RAMPONI

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Presentata l'8 luglio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende prorogare i termini relativi alla partecipazione di contingenti di personale militare e civile a operazioni internazionali in corso.

L'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2004 il termine relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

- a) *Enduring Freedom*, e *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* ad essa collegate;
- b) *International Security Assistance Force-ISAF*;
- c) *Joint Forge*, in Bosnia;
- d) *Multinational Specialized Unit* (MSU) in Bosnia e in Kosovo;
- e) *Joint Guardian* in Kosovo e From;
- f) *NATO Headquarters Skopje* (NATO HQS);
- g) in Kosovo: *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU);
- h) in Albania: *Albania 2* e *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT);
- i) *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2);
- l) *United Nations Mission* in Etiopia ed Eritrea (UNMEE);
- m) missione per la partecipazione dei processi di pace in Somalia e Sudan.

L'articolo 2 proroga fino al 31 dicembre 2004 il termine relativo alla parteci-

pazione del personale della polizia di Stato alle operazioni in Kosovo, in Albania, in Bosnia Erzegovina ed in Macedonia.

L'articolo 3 autorizza spese per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania.

L'articolo 4 disciplina le indennità di missione del personale impegnato nelle missioni previste dalla proposta di legge.

L'articolo 5 disciplina la valutazione dei periodi di comando svolto da ufficiali delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri, presso le unità impegnate all'estero.

L'articolo 6 adegua il limite complessivo di spesa (euro 50 milioni) entro il quale il Ministero della difesa, in relazione alle operazioni internazionali di cui al presente provvedimento, può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitoli d'oneri, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di materiale d'armamento e di equipaggiamenti individuali.

L'articolo 7, comma 1, conferma l'applicazione, per il personale impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, delle disposizioni del codice penale militare di guerra e della disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché delle disposizioni in deroga alle norme

sulla procedura penale militare e sulla costituzione degli organi giurisdizionali militari di guerra.

Il comma 2 è volto a prevedere la richiesta del Ministro della giustizia per tutti i reati commessi in territorio afgano a danno dello Stato e dei cittadini italiani e di quelli appartenenti ai contingenti militari che operano nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.

Il comma 3 mira a concentrare la cognizione dei reati di cui al comma 2 sul tribunale di Roma, in analogia a quanto già previsto e favorevolmente sperimentato per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali è competente unicamente il tribunale militare di Roma. La disposizione è diretta a evitare conflitti di competenza e a consentire unicità di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto ed efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Il comma 4 conferma, per il personale impiegato nelle restanti missioni internazionali, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni previste dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001.

L'articolo 8 definisce un ulteriore finanziamento per la realizzazione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

L'articolo 10 prevede che al personale impiegato nelle missioni previste dalla proposta di legge, che abbia riportato ferite o lesioni o contratto infermità per atti di terrorismo sul teatro di operazioni, spetta l'ultimo trattamento economico percepito prima dell'evento che ha portato alla perdita o menomazione della capacità

lavorativa, fino al reintegro nell'Amministrazione di appartenenza.

L'articolo 11 interpreta l'articolo 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, nel senso di riconoscere fra le cause che determinano la corresponsione dell'elargizione economica ivi prevista anche le situazioni originate da ogni atto di terrorismo o di eversione dell'ordine de-

mocratico che sia conseguenza di gravi minacce, rivolte allo Stato italiano o ai suoi cittadini da organizzazioni terroristiche, connesse all'impegno di contingenti militari italiani in operazioni internazionali.

L'articolo 13 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali).

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.

2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *International Security Assistance Force-ISAF*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.

3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

a) *Joint Forge* in Bosnia e missione *Over the Horizon Force* ad essa collegata;

b) *Multinational Specialized Unit* (MSU) in Bosnia e in Kosovo;

c) *Joint Guardian* in Kosovo e *Fyrom* e *NATO Headquarters Skopje* (NATO HQS) in *Fyrom*;

d) *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;

e) *Albania 2* e *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT) in Albania.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004.

5. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.

6. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.

7. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea* (UN-MEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.

8. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.

ART. 2.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali).

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4,

comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.

2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno 2004.

3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.734.632 per l'anno 2004.

4. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 407.436 per l'anno 2004.

ART. 3.

(Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali).

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata la spesa di euro 1.240.205 per il secondo semestre dell'anno 2004.

2. Per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania, è autorizzata la spesa di euro 83.329 per il secondo semestre dell'anno 2004.

ART. 4.

(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, e 2, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'in-

dennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

ART. 5.

(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

ART. 6.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge.

ART. 7.

(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 2, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

ART. 8.

*(Attività di ricerca scientifica
a fini di prevenzione sanitaria).*

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

ART. 9.

(Rinvii normativi).

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ART. 10.

(Misure in favore del personale impiegato in missioni internazionali).

1. Al personale impiegato nelle missioni di cui alla presente legge, che abbia riportato ferite o lesioni o contratto infermità per atti di terrorismo sul teatro di operazioni, spetta l'ultimo trattamento economico, percepito prima dell'evento che ha portato alla perdita o menomazione della capacità lavorativa, fino al reintegro nell'Amministrazione di appartenenza.

ART. 11.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302).

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si interpreta nel senso che sono comprese anche le situazioni originate da ogni atto di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che sia conseguenza di gravi minacce, rivolte allo Stato italiano o ai suoi cittadini da organizzazioni terroristiche, connesse all'impegno di contingenti militari italiani in operazioni internazionali.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2004.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 200.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

ART. 12.

(Disposizioni di convalida).

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 11, pari complessivamente ad euro 319.529.072 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,30



14PDL0061460